

N. 00107/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 00315/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, Salita Salvatore viale 5/2;

*contro*

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

*per l'annullamento*

provvedimento n. 423 a11/imm.- 2<sup>^</sup> sez.-sogg.1/2013 di rifiuto rinnovo del permesso di soggiorno ed intimazione a lasciare il territorio nazionale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori Avv. Ballerini, Avv. Guerra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 14/2014, il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

1-2)-Violazione di legge in relazione agli artt. 5 e 22 D.Lgs n.286\98, nonché degli artt. 3,10 e 10bis della l.n.241\90. Eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria anche in punto interesse pubblico. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli art. 5, commi 5 e 6 e dell'art.22 D.Lg.vo n.286\98.

3)-Violazione dell'art. 8 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del protocollo addizionale n.7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

4)- Violazione dell'art. 10 bis l.n.241\90, come modificato dalla l.n.15\2005.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato per il Ministero intimato che, con difesa puramente formale chiedeva il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n.146\2014 del 17\4\2014 la sezione accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto il Tribunale ritiene il ricorso fondato in relazione alla prima articolata censura proposta nell'atto introduttivo, poi ripresa nei motivi 2 e 4 che risultano quindi anch'essi fondati, con riferimento al lamentato difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il provvedimento in considerazione del lungo tempo ormai trascorso in Italia -OMISSIS-, della situazione familiare consolidata dalla presenza di una bimba nata soltanto nel 2010, e dall'assenza di addebiti di natura penale o amministrativa che conducano ad un giudizio di pericolosità sociale del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'atto impugnato, infatti, non contiene alcuna menzione della situazione complessiva del ricorrente limitandosi a evidenziare l'assenza di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento del richiedente.

La motivazione posta a fondamento dell'atto risulta ad avviso del Collegio carente almeno sotto due aspetti:

In primo luogo perché la situazione di stabilità familiare e la necessità di valutare il reddito generale del nucleo convivente non sono stati oggetto di istruttoria o comunque non sono stati esternati nella motivazione.

In secondo luogo, l'amministrazione non ha preso in considerazione la documentazione offerta nel corso del 2014 che dimostrerebbe comunque una continuità dell'attività già oggetto in passato di versamenti INPS, sia pure insufficiente da sola a totalizzare quel reddito che la norma richiede per ottenere il permesso di soggiorno.

Anche il Consiglio di Stato nelle più recenti pronunce ( N.3596\2014) ha esteso la valutazione del reddito richiesto dal decreto legislativo n.286\98.

Il ricorso va conclusivamente accolto ed annullato l'atto impugnato. Non si dà luogo a condanna alle spese legali in considerazione dell'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)